

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO AIUTO VITA DI LEGNAGO

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata - Ambito territoriale

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "CENTRO AIUTO VITA (CAV) DI LEGNAGO ODV".

L'Associazione, che ha sede legale nel comune di Legnago in via Sant'Antonio, 18 potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative altrove nell'ambito del territorio provinciale. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta la modifica del presente statuto, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e opera nell'ambito territoriale della Provincia di Verona, con particolare riferimento ai comuni del Basso Veronese.

Su delibera del Consiglio direttivo l'Associazione ha la possibilità di aderire a reti e/o associazioni provinciali, regionali, nazionali aventi finalità analoghe a quelle indicate nel presente statuto (come ad esempio la Rete per la Vita dei Cav di Verona e il Movimento per la Vita Italiano), fatta salva la piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale.

L'Associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apolitica e apartitica.

Art. 2

Statuto


L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, in conformità al Decreto Legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore), dalle relative norme di attuazione, dalla legge regionale e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3

Efficacia dello Statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.



Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al codice civile.

Art. 5


Finalità - Attività

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della valorizzazione e dell'assistenza alla persona al fine di:

- promuovere, sia a livello individuale sia nell'ambito dei gruppi sociali organizzati, una mentalità aperta all'accoglienza e alla protezione di ogni essere umano, fin dal suo concepimento, in tutte le sue esigenze ed in tutto l'arco del suo sviluppo;
- attivare il pronto intervento e l'aiuto concreto, offrendo possibilità di ospitalità, di casa, di lavoro e di assistenza specialistica e umana a coppie e a madri in attesa di un figlio, o comunque con figli a carico, fino ai 3 anni;
- sensibilizzare la comunità cristiana e la comunità civile intorno al valore primario e irripetibile di ogni vita umana;
- riaffermare e promuovere il valore sacro della vita umana, in particolare di quella concepita e non ancora venuta alla luce, diffondendo in ogni modo la catechesi sul valore della vita e la formazione della coscienza morale circa il dovere di proteggerla;
- sostenere ogni iniziativa di giustizia e di carità, sia individuale che comunitaria, sia civile che ecclesiale, nella continua tensione alla formazione delle coscienze secondo i dettami della cultura pienamente umana del Vangelo e le indicazioni pastorali del Vescovo di Verona;
- promuovere un rapporto di collaborazione con gli operatori socio-sanitari quale momento di elaborazione e di formazione sulle tematiche di carattere comune, stabilendo stretti rapporti di collegamento con gli enti pubblici locali, regionali e nazionali, a cui è affidato il compito di provvedere alla necessità di chi si accinge ad accogliere la vita nascente.

Le attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.lgs. 117/2017, che l'Associazione si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi principalmente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale



con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;


q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Consulenze specialistiche medica, psicologica, legale e morale direttamente o in collaborazione con altri enti pubblici e privati;
- Assistenza sociale e sostegno materiale attraverso l'erogazione di beni di prima necessità in particolare per la prima infanzia, interventi assistenziali di emergenza, ospitalità a gestanti e alle madri prive di alloggio, supporto nell'accudimento dei bambini, orientamento nella ricerca di lavoro, e quant'altro possa favorire l'effettiva accoglienza del nascituro e il suo benessere nei primi anni di vita. Qualora la madre decidesse di non tenere il figlio verrà informata in merito alla possibilità del parto in anonimato e sugli istituti dell'adozione e dell'affidamento.
- Promozione ed organizzazione di percorsi formativi per le gestanti e madri per favorire l'acquisizione di nuove competenze in ambito educativo, genitoriale, professionale, contribuendo a valorizzare le loro capacità personali e sociali, anche con attività di assistenza e trasporto attraverso i mezzi di proprietà dell'Associazione.
- Organizzazione e promozione di corsi di formazione con volontari, educatori ed operatori del settore e incontri di confronto e coordinamento con altri Centri Aiuto alla Vita ed enti pubblici e privati operanti nell'ambito materno-infantile.
- Promozione ed organizzazione di incontri/eventi di sensibilizzazione e formazione sui temi inerenti le finalità dell'Associazione e la promozione del volontariato e della solidarietà.
- Raccolta di pubblicazioni e di letteratura su argomenti di pertinenza dell'Associazione;
- Promozione di concorsi e iniziative di carattere culturale con particolare riferimento ai temi riguardanti gli scopi sociali e le attività dell'Associazione, fornendo contributi



culturali per la stampa e per i mezzi di comunicazione sociale.

- Organizzazione di interventi di coordinamento dei Centri Aiuto Vita presenti sul territorio della Provincia e Diocesi di Verona, attraverso la programmazione di progetti condivisi, la stipula di protocolli d'intesa e/o convenzioni.
- Sottoscrizione di convenzioni o protocolli d'intesa con Enti Pubblici e Privati per progetti ed attività condivise e pertinenti lo scopo sociale.

Le iniziative ora indicate non sono tassative, ma hanno un valore indicativo e non escludono la possibilità di ulteriori attività attinenti alle finalità statutarie.

L'Associazione potrà aderire a organismi del Terzo Settore o altri enti nel perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 6

Ammissione degli associati

L'Associazione è costituita da un numero di associati non inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Sono soci tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e, mossi da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente a realizzarle.

I soci, accettando integralmente il presente statuto, chiedono di aderire con domanda scritta e sono ammessi dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio, nel libro degli associati.

Il Consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.


Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Art. 7

Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;



- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere alla formazione ed espressione della volontà assembleare;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci, esaminare i libri associativi e consultare i verbali
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno 1 mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto

Gli associati sono tenuti:

- ad osservare il presente statuto;
- a partecipare attivamente secondo le proprie possibilità, alla vita dell'Associazione per contribuire a realizzarne gli scopi;
- ad operare, anche individualmente, per promuovere nei vari ambienti sociali la diffusione dei valori della vita e della dignità della persona umana;
- a versare la quota associativa annuale, nella misura e con le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, entro il 31 dicembre del relativo anno.
- ad astenersi da qualunque atto o comportamento che possa recare pregiudizio, anche solo morale, all'Associazione.

Art. 8

Qualità di volontario


La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 9

Recesso, esclusione e decadenza del socio

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione e per causa di morte.

Il socio che non è più in grado di partecipare alla vita dell'associazione può recedere, mediante comunicazione scritta. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per



**CENTRO AIUTO
VITA DI LEGNAGO**
O.D.V.



iscritto al Consiglio direttivo che ne prende atto annotandolo nel libro dei soci. La recessione diventa operante dopo 15 giorni dalla presentazione della domanda.

Il Consiglio direttivo può deliberare l'esclusione del socio che fomente dissidio e disordine tra i soci; svolga attività in contrasto o concorrente con quella dell'Associazione; non osservi le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti; non adempia puntualmente, senza giustificati motivi, agli obblighi assunti a qualsiasi tipo verso l'associazione.

Il Consiglio direttivo può deliberare la decadenza del socio che ha perduto i requisiti per l'ammissione; non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; non è in regola con il pagamento della quota sociale annuale.

L'esclusione è deliberata dopo che al socio sia stato per iscritto contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di 30 giorni per eventuali contro deduzioni, da proporre al Consiglio direttivo o in appello all'Assemblea dei soci.

La perdita della qualità di associato ha effetto dall'annotamento nel libro degli associati.

I soci che siano receduti o siano stati esclusi, o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 Organi sociali

Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio direttivo, il Presidente nonché l'eventuale Organo di Controllo, monocratico o collegiale, con compiti anche di revisione legale dei conti ove l'Assemblea lo ritenga opportuno ovvero il Codice del Terzo Settore lo imponga.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è consentito il rimborso delle spese effettive, debitamente documentate e strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico.

Art. 11 Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

Essa è convocata dal Presidente, in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio ed ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria o elettronica ovvero messaggio telefonico contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta, con indicazione delle materie da trattare, dell'Organo di controllo o di almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.



Dalle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Compiti dell'assemblea

L'assemblea:

- approva le linee generali programmatiche dell'associazione proposte dal Consiglio direttivo;
- approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca - quando previsto - il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13

Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto presenti in proprio o per delega.

Hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo, ed è ammessa la delega solo se affidata ad un aderente, il quale non può essere portatore di più di 3 deleghe.


Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide, sia in prima che in seconda convocazione, se assunte con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. Sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Via S. Antonio , 18 – 37045 Legnago – VR – CF 91006880230

Tel. 0442 27480 – Fax 0442 1950225 - info@cavlegnago.it – www.cavlegnago.it





Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

La discussione e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 14

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e su scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione, la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 15

Consiglio direttivo


Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti, che durano in carica 2 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e in particolare:

- Definisce ed attua il programma dell'Associazione e prende tutte le iniziative che ritiene utile all'Associazione in aderenza agli scopi fissati dallo statuto;
- Redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio d'esercizio e il bilancio sociale, nei casi e con le modalità di cui agli art. 13 e 14 del D.lgs. 117/17;
- Delibera circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- Amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione secondo le norme di legge;
- Propone all'Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
- Si riunisce di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;
- Assume, se lo ritiene necessario, eventuali operatori ed un coordinatore che collabori per le attività dell'associazione, stabilendo i requisiti e il trattamento economico;



- Stabilisce di anno in anno le quote sociali che ogni socio deve versare istituendo anche, se lo ritiene opportuno, denominazioni diverse di socio (es. ordinario, sostenitore, benemerito, vitalizio) e quindi le relative quote differenziate.

Tra i suoi membri il Consiglio direttivo elegge: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Delle riunioni è fatta sommaria verbalizzazione da conservare agli atti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti a maggioranza dei voti, nella prima riunione da svolgersi entro 15 giorni dall'Assemblea dei soci che elegge un nuovo Consiglio direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per l'eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente (all'uopo individuato dall'Assemblea) sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.


Art. 17

Organo di controllo

L'organo di controllo viene nominato secondo quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 117/1017 e ha la funzione di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il/I componente/i dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 18 **Risorse economiche**

L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, rimborsi da convenzioni e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 19 **I beni**

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dai soci.

Art. 20 **Divieto di distribuzione degli utili**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 21 **Bilancio**

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal 1° gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.


Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Art. 22 **Bilancio sociale**

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Art. 23 **Convenzioni**



Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art. 24 Personale retribuito

L'Associazione può assumere dipendenti e giovare dell'opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione e i dipendenti e/o collaboratori sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione; in particolare i requisiti, le mansioni, l'orario e il trattamento economico sono stabiliti di volta in volta dallo stesso Consiglio direttivo, riferendosi ai contratti collettivi nazionali in caso di lavoro dipendente. E' consentito l'orario part-time.

I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi.

La qualifica dei dipendenti e collaboratori è di "operatore" e sono diretti da un responsabile chiamato "Coordinatore operativo". In particolare il Consiglio direttivo può affidare l'incarico di "Coordinatore operativo" a persona esperta, con rapporto contrattuale libero professionale o dipendente, o richiederlo ad altra associazione o centro interessato.

Il Coordinatore operativo partecipa, in maniera consultiva, alle riunioni del Consiglio direttivo su richiesta del Presidente, fatto salvo nei casi che riguardano giudizi o provvedimenti inerenti alla sua persona.


In particolare il Coordinatore, oltre che sovrintendere al personale e al regolare svolgimento dei servizi, collabora con il Consiglio direttivo e con il Presidente per l'analisi dei casi affidati all'Associazione, per la definizione dei piani di lavoro, per la verifica degli obiettivi, per la formazione e il coordinamento dei volontari e per ogni altra attività di cui il Consiglio direttivo intenda assumersi la responsabilità.

Art. 25 Responsabilità e assicurazione dei volontari

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

Art. 26 Responsabilità dell'organizzazione

L'Associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.



**CENTRO AIUTO
VITA DI LEGNAGO**
O.D.V.



Art. 27

Assicurazione dell'organizzazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 28

Estinzione - Scioglimento - Devoluzione patrimonio residuo

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà devoluto, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.lgs. n. 117/2017, ad altri Enti del Terzo settore aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto (con preferenza al Centro Diocesano Aiuto Vita di Verona), fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 29

Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme giuridiche vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Luogo e data

Data 30 Maggio 2019

Il Presidente

Giovanni Buoso